

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 13 gennaio 2011)

Relatore di maggioranza: LUCA ACACIA SCARPETTI

Relatore di minoranza: FRANCESCO ACQUAROLI

sulla proposta di legge n. 48

a iniziativa a iniziativa dei Consiglieri SCARPETTI, GIANCARLI

presentata in data 29 ottobre 2010

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1992, N. 34:
NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA
E DI ASSETTO DEL TERRITORIO

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 13 dicembre 2010)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 13 dicembre 2010 ha esaminato la proposta di legge n. 48/10 avente ad oggetto "Modifica alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34: norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Maurizio Mangialardi;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

a condizione che sia accolto il seguente emendamento:

all'articolo 26 ter, comma 1: si sostituisca la parola "costituisce" con le parole "determina l'avvio delle procedure di".

all'articolo 26 ter, comma 2: sia modificato l'articolato del comma come segue: "Nell'ipotesi di cui al comma 1, ciascuno dei termini di cui ai commi 1, 3, 4, 5 ed 8 dell'articolo 26 è ridotto a quindici giorni e i termini di cui ai commi 2, 6 e 7 dell'articolo 26 sono dimezzati".

La Presidente
Patrizia Esposto Casagrande

Testo proposto**Art. 1***(Modifica alla l.r. 34/1992)*

1. Dopo l'articolo 26 bis della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è inserito il seguente:

“Art. 26 ter - (Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni)

1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di cui all'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti ovvero comporti modifiche volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico generale, costituisce variante allo strumento urbanistico generale medesimo ed è sottoposto alla verifica di conformità da parte della Provincia competente, ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, ciascuno dei termini di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7 ed 8 dell'articolo 26 è ridotto a quindici giorni.

3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, qualora riguardi il patrimonio della regione o delle province e comporti variante allo strumento urbanistico generale, è trasmesso al comune che può adottare la variante allo strumento urbanistico generale medesimo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.”.

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1***(Modifica alla l.r. 34/1992)***1. Identico**

“Art. 26 ter - (Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni)

1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di cui all'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti ovvero comporti modifiche volumetriche **di tali beni** superiori al 10 per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico generale, costituisce variante allo strumento urbanistico generale medesimo ed è sottoposto alla verifica di conformità da parte della Provincia competente, ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, ciascuno dei termini di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7 ed 8 dell'articolo 26 è ridotto a quindici giorni **e i termini di cui ai commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo sono ridotti alla metà.**

3. Identico

3. bis. In sede di verifica del piano di cui al comma 1, la Provincia accerta, tra l'altro, il rispetto delle quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi indicate dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.”.